

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. IV-ter
n. 14

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

STEFANO ESPOSITO

**per il reato di cui agli articoli 81 e 595, primo, secondo e terzo comma, del codice penale
(diffamazione col mezzo della stampa)**

Trasmessa dal Tribunale di Torino

il 16 ottobre 2017

e pervenuta alla Presidenza del Senato il 23 ottobre 2017

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SESTA PENALE
Corso Vittorio Emanuele II n. 130 - 10138 Torino

NR. 3289/17 RG. TRIB
nr.13089/13/21 R.G.N.R.

AI SENATO DELLA REPUBBLICA

**Presidenza della Giunta delle elezioni
e delle immunità parlamentari
Piazza Madama
00186 ROMA**

Oggetto: procedimento penale a carico di:
ESPOSITO Stefano nato a Moncalieri il 18.06.1969 residente e dichiaratamente domiciliato
in Torino
Difeso di fiducia dall'Avv. Luca Cassiani del Foro di Torino

*Si trasmette copia degli atti come disposto dal Tribunale in composizione monocratica -
Giudice dott. Modestino Villani con ordinanza ex art. 3 comma 4 Legge nr. 140/2003 emessa
in data 11.10.2017
Distinti saluti.*

Torino il 16.10.2017

D'ordine del Giudice

Il Cancelliere
P. Santoro



Nr. tel Cancelleria: 011/4328489-7566-8387
Nr. fax 011/4328295
sez6.penale.tribunale.torino@giustizia.it

N. 13089/13 RGNR
N. 3289/17 RG Trib



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SESTA PENALE

Il Giudice,

letti gli atti del processo a carico di

ESPOSITO STEFANO nato a Moncalieri il 18/06/1969, residente a Torino in via

difeso di fiducia dall'avv. Luca CASSIANI del foro di Torino

IMPUTATO

del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 595 commi 1, 2 e 3 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, pubblicando in data 7.03.2013 sul sito internet www.stefanoesposito.net la seguente frase "... e la condanna non è credibile se poi alcuni amministratori locali marciano in corteo e fanno riunioni con i capi de/l'ala antagonista, a cominciare da quel Le/e Rizzo per il quale la Procura della Repubblica di Torino ha chiesto una condanna a tre anni e sei mesi per atti violenti!" nonché riferendo nel corso di una intervista rilasciata durante la trasmissione radiofonica *La Zanzara*, pubblicata in data 26.03.2013 sul sito internet di radio 24, "l'unico episodio che c'è stato alla visita al cantiere (di Chiomonte) è stato con Le/e RIZZO che a voi non dice niente ma è il capo di Askatasuna ... che scrive anche sul giornale dell'Annunziata, che invece è pluridenunciato, ha avuto condanne, che mi si è avvicinato, lui è uno dei mandanti degli attacchi a quel cantiere" offendeva la reputazione di Emanuele RIZZO. Con le aggravanti dell'attribuzione del fatto determinato e dell'offesa recata via internet.

In Torino il 7 marzo 2013 ed il 26 marzo 2013

In relazione al quale è persona offesa:

RIZZO Emanuele, nato a Torino il 12.09.1976 domiciliato presso avv. Bertone

dato atto che l'imputato ha espressamente richiesto con dichiarazione a sua firma depositata in cancelleria in data 27.9.17 che, dichiarata l'insindacabilità delle opinioni espresse oggetto del capo d'imputazione ai sensi dell'art. 68 Cost., vengano adottati i provvedimenti conseguenti o, in subordine, che, previa sospensione del processo in corso, venga disposta la trasmissione degli atti al Senato della Repubblica per gli adempimenti di competenza; rilevato che:

la legge n. 140 del 20 giugno 2003 recante "Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della

"Costituzione" ha reintrodotto la cd. pregiudizialità parlamentare con riferimento anche a qualsiasi "attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento";

la Corte Costituzionale con sentenza n. 120 del 16 aprile 2004 ha escluso il contrasto con norme costituzionali osservando che si tratta di una disposizione legislativa che, nonostante la nuova e più ampia formulazione lessicale, può considerarsi di attuazione dell'art. 68 1^o comma poiché le attività elencate non fuoriescono dal campo materiale dello stesso articolo in forza della espressa previsione secondo la quale esse debbono, ove espletate al di fuori del Parlamento, essere comunque connesse con l'esercizio della funzione propria dei membri del Parlamento;

considerato che, sulla base degli atti, non risultando del tutto evidente né la sussistenza di una prevalente causa di proscioglimento nel merito né la ricorrenza integrale dei presupposti applicativi della causa di non punibilità con riferimento a tutte le diverse manifestazioni del pensiero oggetto di contestazione, a fronte della esplicita eccezione sollevata dalla parte ai sensi dell'art. 3 comma 4 L. 140/2003 deve ritenersi rilevante il vaglio pregiudiziale sulla insindacabilità da effettuarsi dalla Camera alla quale l'Esposito apparteneva al momento del fatto.

P.Q.M.

Visto l'art. 3 comma 4 legge n. 140/2003

Dispone la trasmissione senza ritardo di copia degli atti al Senato della Repubblica, con sospensione del processo ai sensi dell'art. 3 comma 5 fino alla deliberazione del Senato.

Torino, 11.10.17

Il giudice
dott. Modestino Villani



Deduzione letta / omnia
in udienza



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Copia conforme all'originale

Torino 16-10-2017



Il Cancilliere
Patrizia Santoro

